

# COMUNE DI FELTRE



## REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI

- Appendice all'art. 44bis del Regolamento Edilizio comunale -

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Vigente dal \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	03
Articolo 2 - Ambito di applicazione .....	03
<b>TITOLO II</b>	
<b>PROCEDURE AUTORIZZATORIE</b>	
Articolo 3 - Procedure di autorizzazione .....	03
Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni .....	04
<b>TITOLO III</b>	
<b>DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE</b>	
Articolo 5 - Localizzazione degli impianti .....	04
Articolo 6 - Norme progettuali per le installazioni .....	05
Articolo 7 - Programmazione delle installazioni .....	06
<b>TITOLO IV</b>	
<b>MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA</b>	
Articolo 8 - Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici .....	07
Articolo 9 - Risanamenti .....	07
<b>TITOLO V</b>	
<b>CONTROLLI E SANZIONI</b>	
Articolo 10 - Controlli .....	08
Articolo 11 - Sanzioni .....	08
<b>TITOLO VI</b>	
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Articolo 12 - Norme generali .....	08
Articolo 13 - Norma transitoria .....	09
<b>ALLEGATO A</b>	
<b>DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA .....</b>	<b>09</b>

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e le modalità di installazione di impianti fissi e mobili per le telecomunicazioni e radiotelevisivi di cui all'art. 44/bis del Regolamento Edilizio Comunale.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 2 della legge n. 36/2001.

Per sistema si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale ed internazionale, è regolata dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".

Fino alla conclusione della sperimentazione della tecnologia 5G nei Comuni italiani selezionati e sino alla diffusione delle informazioni relative agli impatti che tale tecnologia determina sulla salute dei cittadini e sull'ambiente in generale, e comunque fino a quando non sarà stata espressamente dichiarata la non nocività della suddetta tecnologia, da parte di Istituti di ricerca pubblici e/o indipendenti, non è consentita l'autorizzazione degli impianti 5G nel territorio comunale di Feltre.

## **TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE**

### **Articolo 3 - Procedure di autorizzazione**

Le istanze relative all'installazione/modifica delle stazioni radio base per telecomunicazioni e degli impianti televisivi sono presentate presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

L'installazione, l'ampliamento e/o la modifica rilevante di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici è soggetta a:

1. autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, nei casi previsti dalla legge, previo parere favorevole dell'ARPAV competente per territorio, nonché di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli;
2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei casi previsti dall'art. 87-bis nonché dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'Art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

All'istanza devono essere allegati:

- documentazione prevista nel Modello A dell'Allegato n. 13 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
- atto di impegno relativo alla buona manutenzione della stazione radio base, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Alla S.C.I.A. deve essere allegata la documentazione prevista nel Modello B dell'Allegato n. 13 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione verrà data comunicazione all'ARPAV competente per territorio.

Al termine dei lavori di installazione della stazione radio base il titolare presenterà al Comune, all'ARPAV competente per territorio, apposita comunicazione di entrata in esercizio della stessa, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M 381/98, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

L'autorizzazione rilasciata, nel caso di installazione dell'impianto su area pubblica, sarà corredata da una convenzione approvata dal Consiglio Comunale, la quale conterrà tutte le prescrizioni volte a: regolamentare: la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi.

Tutte le istanze prodotte ai sensi del presente Regolamento verranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi.

#### **Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni**

Ogni variazione non sostanziale relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, così come definita dall'art. 87ter del D.Lgs. 259/2003, deve essere comunicata dal titolare al Comune e all'ARPAV competente per territorio, contestualmente all'attuazione dell'intervento, mediante la procedura prevista dall'art. 87-ter stesso.

I titolari degli impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Comune e all'ARPAV competente per territorio.

### **TITOLO III**

## **DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE**

#### **Articolo 5 - Localizzazione degli impianti**

I soggetti interessati a installare e/o mantenere gli impianti debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici, dando riscontro di ciò agli Enti competenti.

Si individuano, quali aree di possibile installazione degli impianti le sotto-elencate aree:

- aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
- aree industriali, commerciali, di terziario, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a parcheggio, ricadenti in aree industriali e/o commerciali, non enucleate in ambiti residenziali;
- aree destinate a fasce di rispetto del sistema stradale, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree residuali del sistema stradale e non utilizzate a tale scopo;
- aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;

- aree a verde residuale non attrezzato;
- le Z.T.O. E, escluse le E3 – E2.

Le aree con divieto assoluto alle installazioni di cui al comma precedente sono: le zone residenziali (esclusi i sistemi a microcella), quelle sottoposte a vincoli architettonici, i giardini e i parchi comunali e sovracomunali esistenti, le aree adibite dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le fasce di mt. 200 dall'area di pertinenza degli edifici di cui all'art. 8.

Al fine di perseguire la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio, la tutela del paesaggio ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su aree/immobili di proprietà comunale.

Pertanto, l'installazione di nuove antenne e le eventuali delocalizzazioni dovranno avvenire prioritariamente nei siti di proprietà comunale. In caso contrario il gestore, in sede di istanza di autorizzazione, dovrà dimostrare l'assenza di aree di proprietà comunale idonee a consentire una copertura della rete tale da garantire la corretta diffusione del servizio.

Le autorizzazioni per l'installazione di impianti su immobili di proprietà comunale dovranno essere supportate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune di Feltre proprietario ed il soggetto gestore, in cui siano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione è assoggettata.

E' fatto obbligo ai gestori:

- di mantenere i luoghi assegnati, in buono stato di manutenzione a propria cura e spese;
- di ospitare sulla propria struttura, in caso di necessità e su richiesta degli Enti preposti, sensoristica per il monitoraggio ambientale ed eventuali ponti radio per scopi di protezione civile.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, la ditta richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, prima del rilascio dell'autorizzazione, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Feltre, sia che si tratti di aree libere che di edifici, un atto unilaterale d'obbligo per la rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non superiori a sei mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società titolata al subentro (quest'ultima variazione deve essere preventivamente comunicata). Tale obbligo dovrà esser rispettato anche nel caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto.

E' in ogni caso vietata l'installazione su immobili o altri manufatti realizzati in assenza totale o parziale di titolo abilitativo edilizio.

Nessuna autorizzazione verrà rilasciata al gestore fintanto che non abbia ottemperato a tutte le richieste dell'Amministrazione Comunale e a tutti gli obblighi derivanti o sanciti dal presente Regolamento.

### **Articolo 6 - Norme progettuali per le installazioni**

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, nonché del razionale utilizzo del territorio e del contenimento del consumo di suolo, che dovranno essere garantiti anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, si danno di seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:

- l'altezza massima di tali strutture non deve superare mt. 35 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna;
- la relativa struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso devono, di norma, essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere

tecnologico. La struttura dovrà comunque essere opportunamente mascherata in modo da ridurre l'impatto ambientale;

- le strutture di impianto devono osservare una distanza minima pari all'altezza del palo dai confini di proprietà. Se l'altezza del palo è superiore a mt. 27,5 detta distanza deve essere almeno pari a 1,5 volte l'altezza stessa. Detta distanza deve comunque garantire un campo elettrico inferiore a 6 V / m secondo le procedure di misura fissate dal D.M. 381/98 nelle aree residenziali, anche in combinazione di più gestori.
- la differenza di quota fra il centro delle antenne radianti e l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali abitati di tutti gli edifici adibiti, anche in parte, ad attività con permanenza della popolazione non inferiore a 4 ore giornaliere, ed ubicati all'interno di una circonferenza intorno all'impianto di diametro pari a 200 m., dovrà essere maggiore di 6 m.
- in caso di installazione di microcelle, le stesse dovranno essere opportunamente segnalate per evitare esposizioni indebite e poste a non meno di 5 m. di altezza dal suolo e 5 m. di distanza da ogni spazio occupabile da persone o comunità.
- qualora sia prevista l'installazione di impianti su edifici esistenti, non residenziali, gli stessi dovranno comunque essere posizionati in modo tale da garantire il rispetto delle sopraindicate prescrizioni;
- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;
- per i principi di ubicazione e condivisione delle infrastrutture, oltre che per i principi di tutela dell'ambiente, di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordinata pianificazione del territorio di cui all'art. 89 del D.Lgs. 259/2003, i nuovi impianti devono essere dimensionati in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse anche da parte di altri operatori del settore.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

### **Articolo 7 - Programmazione delle installazioni**

Al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza, per realizzare obiettivi di pianificazione urbana/rurale ed assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, gli operatori del settore presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, e in funzione delle aree idonee, il Piano annuale di sviluppo della rete che intendono realizzare l'anno successivo.

Le nuove localizzazioni, le rilocalizzazioni degli impianti esistenti, nonché le modifiche di tecnologia degli impianti esistenti verranno autorizzate, anno per anno, solamente sulla base dei Piani di sviluppo presentati, privilegiando il sistema del roaming, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata, dando altresì precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

Le localizzazioni degli impianti di telecomunicazione del sistema GSM dovranno essere compatibili e riutilizzate con i nuovi sistemi UMTS/LTE.

La rete di localizzazione degli impianti dovrà essere studiata, se opportuno, abbinando i sistemi macrocelle / microcelle e tale da coprire l'intero territorio comunale.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati e in linea con quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/2003, nella valutazione delle proposte di nuova localizzazione o rilocalizzazione contenute nei

Piani, viene data precedenza alle istanze che prevedono la coubicazione e condivisione tra più gestori delle infrastrutture (piloni, antenne, torri, ecc.).

Il Piano di sviluppo, se presentato, annulla e sostituisce quello presentato l'anno precedente.

In caso di mancata presentazione del Piano entro il 31 dicembre, verrà considerata, se presentata, l'ultima proposta trasmessa dal Gestore in termini di tempo.

Il Piano annuale di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- dati anagrafici del concessionario: sede legale, telefono, email/PEC del titolare dell'impianto; generalità e sede legale della proprietà della struttura di supporto su cui andrà installato l'impianto;
- cartografia con l'individuazione degli impianti esistenti, dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché per gli interventi di modifica degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del Piano di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio. La relazione deve altresì indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

Dell'avvenuto deposito viene data notizia al pubblico mediante avviso presso l'Albo Pretorio on-line del Comune ed entro i venti giorni successivi a tale deposito, i cittadini singoli o associati e chiunque vi abbia interesse, possono prenderne visione presso gli Uffici comunali e presentare osservazioni.

L'Amministrazione comunale valuta i Piani annuali entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, eventualmente richiedendo integrazioni alla documentazione presentata, per una sola volta, entro 45 giorni dal termine per la consegna dei Piani da parte dei gestori. In tal caso, i Piani verranno valutati entri i 45 giorni successivi al ricevimento dell'integrazione documentale.

Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta entro 60 giorni dalla richiesta, il Piano verrà archiviato.

La valutazione di ciascun Piano di sviluppo, nonché delle osservazioni presentate, avverrà, entro i termini sopra indicati, mediante l'eventuale coinvolgimento degli Enti competenti o interessati dal progetto (dipartimento ARPAV, Comuni confinanti, ecc.).

Il recepimento delle localizzazioni valutate positivamente avviene mediante la loro individuazione in una mappa comprensiva dell'intero territorio comunale e l'approvazione della stessa con deliberazione di Consiglio Comunale.

## **TITOLO IV MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA**

### **Articolo 8 - Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici**

Gli impianti oggetto del presente regolamento devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche prodotte.

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare da scuole, asili nido, ospedali, case di cura, di riposo e altre strutture socio – sanitarie, una distanza che garantisca un campo elettrico inferiore a 0.6 V / m secondo le procedure di misura fissate dal DM 381/98, anche in combinazione di più gestori.

L'altezza minima delle strutture non deve essere inferiore a mt. 20 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna.

### **Articolo 9 - Risanamenti**

Qualora l'ARPAV competente per territorio riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco, su proposta della medesima ARPAV, prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98.

## **TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI**

### **Articolo 10 – Controlli**

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98, l'ARPAV eventualmente verificherà attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

### **Articolo 11 - Sanzioni**

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica quali quelle previste dall'art. 8 della L.R. n. 29/1993, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti telecomunicazione e radiotelevisivi, il titolare, qualora non provveda al risanamento di cui all'art.9, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.132 a euro 10.329, nonché, in relazione alla gravità della violazione accertata dall'ARPAV, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Sindaco anche a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'art.3.
- La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre a conformità gli impianti medesimi.
- In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, la applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.582 a euro 7.747.
- In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art.6 ultimo comma del presente regolamento.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**



## **Articolo 12 - Norme generali**

Sono escluse in via assoluta deroghe estensive ai parametri del campo elettromagnetico fissati dal DM 381/98.

Ogni singola autorizzazione è subordinata alla presentazione di una adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interferenza con altri sistemi radianti, preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti.

Per le antenne previste in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico dovrà essere prodotta una relazione contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta con le indicazioni precise del vincolo, la descrizione dell'ambiente circostante e degli edifici sedi di servizi pubblici, l'individuazione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche e archeologiche comprese nell'ambito interessato, l'individuazione delle misure previste per attenuare l'impatto visivo dell'impianto ed una simulazione grafica del suo inserimento nel contesto circostante.

## **Articolo 13 - Norma transitoria**

Tutte le istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento verranno istruite sulla base della disciplina previgente, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 2 ultimo comma in merito alle modifiche di tecnologia degli impianti.

Per quanto non disciplinato o previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti. Qualora queste ultime dovessero dettare prescrizioni più restrittive, esse saranno immediatamente prevalenti rispetto a quelle contenute nel presente Regolamento.

\* \* \* \* \*

## **ALLEGATO A**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI**

**Vedi Modelli A e B dell'Allegato n. 13 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.**

\* \* \* \* \*